

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020

“Piani per investimenti produttivi in aree di crisi industriale e interventi di sostegno in aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sulle imprese”

AVVISO

in attuazione della

DGR 748 DEL 20/12/2016

PER LA SELEZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

FINALIZZATI AL RILANCIO DEI TERRITORI ESCLUSI DALLE AREE DI CRISI NON COMPLESSA.

ART.1.

PREMESSA

Con la delibera n. 748 del 20/12/2016, la Giunta Regionale ha disposto l'avvio delle procedure per la selezione di programmi di investimento finalizzati al rilancio dei territori esclusi dalle aree di crisi non complessa, selezionati con la DGR 604 del 31/10/2016, prevedendone il finanziamento a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC).

La richiamata DGR n.748/16 ha destinato agli interventi per la selezione di programmi di investimento risorse pari a 15 Meuro a valere sul POC 2014/2020, indicando le priorità di intervento a favore dei territori di cui all'allegato a11) alla DGR 604/2016 esclusi dalle aree di crisi non complessa, ma caratterizzati dai valori più consistenti in termini sia di addetti di settore che di superficie di area industriale, operando, a seguire, sui territori che presentano valori dei suddetti indicatori via via decrescenti.

Il presente avviso stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei suddetti programmi di investimento.

ART.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Aree di riferimento dell'avviso": i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa esclusi dalla DGR 604/2016 e ricompresi negli allegati A e B, e precisamente:

1. nell'allegato A, i Comuni ricadenti nei SLL di S. Marco dei Cavoti, Oliveto Citra, Sala Consilina, Sessa Aurunca, Vallata, Telesse Terme, Eboli e Piedimonte Matese, e i Comuni esclusi degli SLL di Napoli, Nola e Torre del Greco.

2. nell'allegato B, i Comuni ricadenti nei SLL di Padula, S.Bartolomeo in Galdo, Agropoli, Morcone, Mondragone, Roccadaspide, Colle Sannita, Sapri Vallo della Lucania.

- b) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- c) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- d) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- e) "unità produttiva": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;
- f) "Legge 181": il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;
- g) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;
- h) "Società di nuova costituzione": società che alla data di presentazione della domanda risulta costituita da meno di 36 mesi ovvero non disponga di almeno 3 bilanci approvati;
- i) "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale": la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;
- l) "innovazione dell'organizzazione": l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- m) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;
- n) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.
- o) "collaborazione effettiva": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi

del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
p) "intervento": insieme delle agevolazioni concesse alla impresa beneficiaria.

Art.3

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. Per la concessione delle agevolazioni, con DGR 748/2016, sono stati stanziati 15 Meuro a valere sul Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Asse "Attività Produttive", azione operativa "Piani per investimenti produttivi in aree di crisi industriale e interventi di sostegno in aree colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sulle imprese".

ART.4

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente avviso è adottato in coerenza e in attuazione dei seguenti provvedimenti:

- a) decreto Mise del 09/06/2015 avente ad oggetto "Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali";
- b) Circolare Mise 6 agosto 2015, n.59282 avente ad oggetto "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali";
- c) delibera n. 11 del 1 maggio 2016, con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare 2014-2020 della Regione Campania;
- d) delibera della Giunta Regionale n. 604 del 31/10/2016, con la quale è stata approvata la proposta selettiva delle aree di crisi non complessa per l'ammissione alle agevolazioni di cui alla legge n.181/89 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale;
- e) delibera della Giunta Regionale n. 748 del 20/12/2016, avente ad oggetto "POC 2014/2020 - *selezione di programmi di investimento finalizzati al rilancio dei territori esclusi dalle aree di crisi non complessa.*

ART.5

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede nell'ambito territoriale della Regione Campania;

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*;
- h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma proposto nella zona interessata.

2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate in piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento GBER nel decreto del ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.

Art. 6 (PROGRAMMI AMMISSIBILI)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente avviso, i programmi di investimento produttivo di cui al comma 2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 3. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* di cui al comma 4.

2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13 e 14 del *Regolamento GBER*, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al comma 3 per le imprese di grandi dimensioni, a:

- a) la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
- b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
- c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi di cui al comma 5, lettera e);
- d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2, punto 49, del *Regolamento GBER*;

3. I programmi di investimento per la *tutela ambientale* sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal *Regolamento GBER* per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 36 del *Regolamento GBER*;
- b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 37 del *Regolamento GBER*;
- c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 38 del *Regolamento GBER*;
- d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 40 del *Regolamento GBER*;
- e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 41 del *Regolamento GBER*;
- f) il risanamento di siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 45 del *Regolamento GBER*;
- g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'articolo 47 del *Regolamento GBER*.

4. I progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'articolo 29 del *Regolamento GBER*. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con *PMI* e se le *PMI* coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili del progetto.

5. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti attività economiche:

- a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- b) attività manifatturiere;
- c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al comma 4, lettere d) ed e);
- d) attività dei servizi alle imprese;
- e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

Nell'allegato C, si riporta l'elenco delle attività ammissibili con la puntuale indicazione dei codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

6. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui all'art. 6.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

7. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al comma 1 devono:

- a) riguardare unità produttive ubicate in una delle aree indicate all'articolo 2, comma 1, lett.a). In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva, ad eccezione dei progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;
- b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilione cinquecentomila) e non superiori alle soglie di notifica di cui all'art.4 Regolamento GBER corrispondenti al programma di investimento presentato in relazione al regime di aiuto applicabile ;
- c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la

data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti di cui all'art. 11.5, lettera a), e nel contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 11.5, lettera b). L'Ufficio competente, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate; la data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attività previste per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario all'Ufficio competente entro 30 giorni dalla data stessa;

e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione, come comunicata ai sensi della lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti.

8. L'incremento degli addetti è dato dall'incremento espresso in ULA del numero degli addetti della *unità produttiva* oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in ULA, del semestre antecedente la data di presentazione della domanda.

9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) che risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo.

Art. 7. (Spese ammissibili)

1. In riferimento ai programmi di investimento produttivo indicati all'art. 6.2 sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché l'acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti indicati all'art. 6.2, lettera d), nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 del *Regolamento GBER*. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'articolo 2, punto 30, del *Regolamento GBER*.

2. Con riferimento alle spese di cui all'art. 7.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui all'art. 7.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;

b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui all'art. 7.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti:

i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui al punto 6.5, lettera e), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate al punto 6.5, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.

C) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui all'art. 7.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità, la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

3. Per le sole *PMI* sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del *Regolamento GBER*, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5 % dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

5. In relazione ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui all'articolo 6, comma 3, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del *Regolamento GBER*.

6. In relazione ai progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* di cui all'articolo 6, comma 4, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente avviso le spese e i costi relativi a:

a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;

b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;

d) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

7. L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di riferimento nella quale è ubicata l'*unità produttiva* in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di *PMI*, dalla data di ultimazione del programma di cui all'art. 6.7, lettera d).

8. Ai fini dell'ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

9. I beni oggetto dei programmi di investimento di cui all'art. 6.1 devono essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma degli investimenti, con le modalità indicate all'art. 12.6.2, lettera b).

10. Ad eccezione delle spese di cui all'art. 7.1, lettera c), tutte le altre spese di cui all'art. 7.1:

a) per l'acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni;

b) relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. In relazione alle spese di cui all'art. 7.1, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo quanto indicato in ordine all'acquisizione di uno stabilimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato all'art. 7.14.

12. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui all'art. 7.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

13. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui all'art. 9.5, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento). L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

Art. 8.

(Forma e intensità delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER* e, in particolare:

a) dall'articolo 14 per i programmi di investimento produttivo di cui all'articolo 6, comma 2, da realizzare nelle aree di riferimento di cui all'articolo 2;

b) dall'articolo 18 per le spese per servizi di consulenza di cui all'articolo 7, comma 3, del presente avviso;

c) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la *tutela ambientale*;

d) dall'articolo 29 per i progetti per *l'innovazione dell'organizzazione* di cui all'articolo 6, comma 4, del presente decreto.

Le intensità massime di aiuto di cui al comma 1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Le due tipologie di agevolazioni non possono comunque superare il 75% dell'investimento complessivo

2. Il finanziamento a fondo perduto concedibile non può essere superiore al 25% dell'investimento ammissibile. L'ammontare del contributo dipende dalla dimensione dell'impresa, oltre che dalla tipologia del programma d'investimento presentato, ai sensi del *Regolamento GBER*.

3. Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato, deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

4. L'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al predetto tasso agevolato. In particolare, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet già indicato all'art. 8.3, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). In relazione alla predetta comunicazione, sono dettagliati, in allegato D alla presente circolare, criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie.

5. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

6. Il finanziamento agevolato, di cui al comma 3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l'ipoteca in quanto l'acquisto dell'immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Campania.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve:

a) essere di importo pari alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione,

b) essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;

c) avere scadenza in data non antecedente a quella della rata di ammortamento corrispondente all'avvenuto rimborso di pari importo;

d) essere redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dall'Ufficio competente nel sito di cui all'art. 9.5 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075.

7. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25 % delle spese ammissibili complessive ed è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'unità produttiva in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di *PMI*, dalla data di ultimazione del programma.

Art. 9.

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

Tuttavia, al fine di garantire la priorità dei comuni esclusi dalle aree di crisi non complessa di cui alla DGR 604/2016, ricompresi nell'allegato A di cui all'art.2 comma 1 del presente avviso, l'istruttoria delle agevolazioni è effettuata, secondo la seguente articolazione :

- a) prioritariamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le domande relative a programmi di investimento ricadenti nei Comuni ricompresi nell'allegato A;
- b) a seguire, ove residuino disponibilità finanziarie, secondo l'ordine cronologico di presentazione, le domande relative a programmi di investimento ricadenti nei Comuni ricompresi nell'allegato B di cui all'art.2 comma 1 del presente avviso.

2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento e deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di *tutela ambientale*, eventualmente completati da progetti per *l'innovazione dell'organizzazione*, nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 6.1; è possibile presentare domanda congiunta solo nel caso in cui il progetto per *l'innovazione dell'organizzazione* preveda il coinvolgimento di uno o più società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di *tutela ambientale*; quest'ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per *l'innovazione dell'organizzazione*.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3 del presente avviso.

4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

5. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi saranno resi disponibili in un'apposita sezione del sito <http://sid2017.sviluppocampania.it> almeno 30 giorni prima rispetto all'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima. Eventuali domande presentate in maniera difforme saranno considerate irricevibili. L'orario di invio delle domande determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte dell'Ufficio competente, nel rispetto dell'articolazione prevista dall'art. 9.1;

6. La fase di accesso alle agevolazioni, si articola nelle seguenti sotto fasi:

- a) a far data dal 26/04/2017, i soggetti proponenti possono registrarsi nell'apposita sezione, accessibile dal sito web sopra indicato;
- b) a far data dal 15/05/2017, i soggetti che hanno provveduto a registrarsi secondo le modalità di cui al punto precedente, compilano il modulo di domanda e il progetto di investimento, secondo i moduli accessibili dal sito web <http://sid2017.sviluppocampania.it> ;
- c) a decorrere dalle ore 12.00 del 12/06/2017, i soggetti registrati procedono all'invio della domanda e degli allegati.

7. Lo sportello resterà aperto fino al 30/06/2017 , salvo eventuali proroghe.

8. Il piano di impresa, da compilare secondo le modalità di cui al comma 5, deve contenere:

- dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell'attività proposta;
- analisi del mercato e relative strategie;
- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- aspetti economico-finanziari.

9. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

10. Congiuntamente alla domanda, anche ai fini della acquisizione della certificazione antimafia e della documentazione relativa alla regolarità contributiva dei soggetti proponenti, devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui all'art. 9.5, atto costitutivo e statuto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile in un'apposita sezione del sito di cui all'art. 9.5, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.1 e la dimensione d'impresa di cui all'art. 5.2. Qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

11. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate all'art. 4 e 5 non saranno prese in esame.

ART. 10.

(Istruttoria delle domande e criteri di valutazione)

1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'articolazione prevista dall'art. 9.6; il decreto di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 11.1 è adottata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui al comma 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'art. 10-bis della stessa legge.

2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dall'art. 10.3, e l'esame di merito, regolato dall'art. 10.4.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto all'art. 4 e all'art. 5 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.

4. L'esame di merito è basato sui seguenti criteri di valutazione:

a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;

b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti;

c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;

d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;

e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

Nell'allegato E, si riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

5. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni, di cui all'art. 4, è previsto un punteggio aggiuntivo nella misura del 3% del punteggio ottenuto, in favore delle iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, conformemente all'art.1, comma 50, legge regionale n. 10 del 31 marzo 2017.

6. Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, l'ufficio competente invia, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

Art. 11.

(Concessione delle agevolazioni)

1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui all'articolo 10, l'ufficio competente decreta la concessione delle agevolazioni.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera o).
3. L'ufficio competente trasmette al soggetto beneficiario il decreto di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti, la stipula del contratto di finanziamento agevolato; tale documentazione deve essere trasmessa al l'ufficio competente entro 30 giorni dalla data di ricezione del decreto di concessione delle agevolazioni.
4. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, l'ufficio competente può autorizzare una proroga del termine, di cui al comma 3, non superiore a 6 mesi.
5. L'ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3, con il soggetto beneficiario provvede a:
 - a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti;
 - b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.
6. Le attività di cui ai commi precedenti e al successivo art. 12 potranno essere affidate ad un soggetto gestore, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. L'erogazione del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato di cui all'art. 8.1 avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo. L'impresa beneficiaria può presentare al massimo 5 stati di avanzamento lavoro (di seguito SAL). Ciascun SAL non può essere inferiore al 15% della spesa ammissibile.
2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 25% della spesa complessiva ammessa alle agevolazioni. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla esibizione delle quietanze di pagamento relative ai titoli di spesa del SAL precedente.
3. La richiesta delle erogazioni, predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, deve essere trasmessa per via elettronica all'ufficio competente secondo le modalità e gli schemi

dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito di cui all'art. 9.5. Ciascuna erogazione è costituita da una quota di contributo in conto impianti e da una quota di finanziamento agevolato, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento e dell'eventuale progetto per *l'innovazione dell'organizzazione* a cui si riferisce la richiesta di erogazione.

4. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, così come definita all'art. 6.7, lettera *d*), e comunque entro 39 mesi dalla delibera di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11.1. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi del punto 6.7, lettera *d*), il predetto termine di 39 mesi è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata, che comunque non potrà essere superiore a 6 mesi.

5. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto stipulato tra quelli indicati all'art. 11.5, lettere *a*) e *b*), l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti e dell'eventuale progetto per *l'innovazione dell'organizzazione*, di importo non superiore al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Regione Campania, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dall'ufficio competente nel sito di cui all'art. 9.5 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà inoltre essere corredata della documentazione attestante l'effettiva esistenza e vigenza dell'impresa beneficiaria, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della medesima. L'ufficio competente, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 12.10.

6. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui all'art. 12.1 la documentazione attestante:

1. per il primo SAL:

a) la disponibilità dei locali idonei all'attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;

b) il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile la segnalazione certificata di inizio attività ovvero il silenzio-assenso di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

2. per tutti i SAL, incluso il primo:

a) l'avanzamento contabile del programma di investimento;

- b) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione ovvero relative a precedenti erogazioni avvenute mediante la presentazione di fatture non quietanzate e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, del conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, di cui all'art. 7.9;
- c) la documentazione, tramite autocertificazione, attestante l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.

7. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione, il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione avvalendosi della modulistica pubblicata nell'apposita sezione del sito di cui all'art. 9.5. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione, fermo restando, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la facoltà dell'ufficio competente, decorso il termine di 45 giorni, prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all'erogazione delle agevolazioni, corrisposte in tal caso sotto condizione risolutiva.

8. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 10, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificata la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento lavori, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni. L'eventuale anticipazione erogata è recuperata dall'ufficio competente sulle agevolazioni maturate a fronte delle spese rendicontate, con adozione di modalità indicate nei contratti di cui all'art. 11.5, lettere *a)* e *b)*; la fidejussione di cui al comma 5 è svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.

9. L'impresa beneficiaria deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla presentazione del SAL conclusivo di cui all'art. 12.4, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento e lo svolgimento della attività non siano soggette al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta. L'ufficio competente, verificata la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige e trasmette alla impresa beneficiaria, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla medesima, fatti salvi i maggiori termini previsti all'art. 12.10, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio della attività prevista, l'insussistenza di procedure concorsuali e/o

di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'ufficio competente procede alla revoca delle agevolazioni.

10. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai punti 12.5, 12.6 e 12.9 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'ufficio competente può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli alla impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. In tal caso, i termini di erogazione indicati ai punti 12.5, 12.6 e 12.9 decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

11. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dal contratto di finanziamento agevolato.

Art. 13. (Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti il programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario all'ufficio competente con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'ufficio competente, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, l'ufficio competente dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

Art. 14. (Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In ogni fase del procedimento, l'ufficio competente può effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Le imprese beneficiarie devono:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dalla Regione Campania, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, all'ufficio competente, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione comporta l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

d) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa relativa all'utilizzo delle risorse del POC 2014/2020, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Regione Campania.

Art. 15.
(Cumulo delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.

Art. 16.
(Revoche)

1. E' disposta la revoca delle agevolazioni di cui all'art. 8 nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento e l'eventuale progetto di *innovazione dell'organizzazione* ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dalla Regione Campania, ovvero, nel caso previsto all'art. 12.10, il programma di investimento non risulti, a giudizio della Regione Campania, organico e funzionale;

f) sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione della Regione Campania, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività, prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le *PMI*, dal completamento degli investimenti;

h) effettui operazioni societarie di cui all'art. 13 in assenza della comunicazione alla Regione Campania e della conseguente autorizzazione al mantenimento dell'agevolazione da parte dello stesso;

i) non consenta i controlli della Regione Campania sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal *Decreto*;

l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione della Regione Campania;

m) non realizzi il programma occupazionale, nel rispetto dei termini indicati all'art. 5.9, lettera e), e consegua un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10% di quello previsto nel programma stesso;

n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;

o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato;

p) sia destinatario, da parte della Prefettura di competenza, di informazione antimafia con esito interdittivo, come stabilito dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 16.1, lettere *b), e), h), i), l), n), o)* e *p)*, la revoca delle agevolazioni concesse è totale.

3. Con riferimento alle restanti fattispecie di cui all'art. 16.1:

a) in quella di cui alla lettera *a)*, la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato;

b) nella fattispecie di cui alla lettera *c)*, la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora le dichiarazioni siano rese nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse;

c) nella fattispecie di cui alla lettera *d)*, la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso;

d) nella fattispecie di cui alla lettera *f)*, la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verifichino successivamente all'ultimazione del programma di investimento;

e) nelle fattispecie di cui alla lettera *g)*, la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione della Regione Campania; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dall'ufficio competente;

f) nelle fattispecie di cui alla lettera *m)*, la revoca è parziale per decrementi dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto. La revoca parziale comporta l'applicazione al finanziamento agevolato di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.

4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente punto 16, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art.17.

Modalità di comunicazione

1. Le comunicazioni tra l'ufficio competente e il soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Art. 18.

Elenco degli allegati

1. Allegato A: Elenco dei Comuni ricadenti nei SLL di S. Marco dei Cavoti, Oliveto Citra, Sala Consilina, Sessa Aurunca, Vallata, Telesse Terme, Eboli e Piedimonte Matese, e i Comuni esclusi degli SLL di Napoli, Nola e Torre del Greco.
2. Allegato B: Elenco dei Comuni ricadenti nei SLL di Padula, S.Bartolomeo in Galdo, Agropoli, Morcone, Mondragone, Roccadaspide, Colle Sannita, Sapri, Vallo della Lucania.
3. Allegato C: elenco delle attività ammissibili.
4. Allegato D: criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicati dalla comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
5. Allegato E: criteri di valutazione e punteggi assegnabili ai programmi di investimento di cui all'art.6.

Art. 19.

Informazioni sul procedimento amministrativo.

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Campania - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - UOD 07".

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente della citata UOD.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate fino al decimo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, inviandole all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: areedicrisi@pec.regione.campania.it

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. I quesiti in forma anonima e le relative risposte (FAQ) e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno disponibili sul portale <http://sid2017.sviluppocampania.it>.

L'avvio del procedimento decorre dal giorno successivo ai termini di presentazione delle domande di contributo di cui al precedente art. 9.

ART. 20.

Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati dei quali la Regione Campania entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Campania per le finalità previste dalla presente procedura; tali dati potranno, inoltre, essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del finanziamento;
- i dati trattati secondo e in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, saranno diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione, secondo le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania, nella persona del Dirigente Responsabile del presente Avviso.

Art. 21.

Rinuncia al contributo

I soggetti beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione espressa firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente alla DG 51 02 alla PEC: areedicrisi@pec.regione.campania.it.

Art. 22.

Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, nei limiti e con le modalità disciplinate ai sensi della Legge 241/90, mediante richiesta scritta motivata al Responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata : areedicrisi@pec.regione.campania.it.

Art. 23.

Contenzioso e foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Napoli. Avverso il presente Avviso e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del finanziamento, i soggetti interessati potranno presentare: a) ricorso giurisdizionale al TAR Campania, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in alternativa, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo.

Art. 24.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Avviso, si rinvia alla normativa specifica relativa alla fonte di finanziamento (POC 2014/2020), nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Allegato A

SLL	Comuni	Prov.	POP. (A)
S. Marco dei Cavoti	MOLINARA	BN	1634
	PESCO SANNITA	BN	1976
	REINO	BN	1219
	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	3005
	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	3422
Oliveto Citra	CALABRITTO	AV	2.427
	CAPOSELE	AV	3.494
	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	626
	COLLIANO	SA	3.659
	CONTURSI TERME	SA	3.406
	LAVIANO	SA	1.458
	OLIVETO CITRA	SA	3.833
	SANTOMENNA	SA	450
Sala Consilina	SENERCHIA	AV	841
	VALVA	SA	1.672
	ATENA LUCANA	SA	2.328
	MONTE SAN GIACOMO	SA	1.584
	POLLA	SA	5.321
	SALA CONSILINA	SA	12.673
	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	1.726
	SAN RUFO	SA	1.728
	SANT'ARSENIO	SA	2.788
Sessa Aurunca	SASSANO	SA	5.021
	TEGGIANO	SA	8.030
	CARINOLA	CE	7.399
	CELLOLE	CE	7.839
	FRANCOLISE	CE	4.929
Vallata	SESSA AURUNCA	CE	21.871
	SPARANISE	CE	7.489
	ANDRETTA	AV	1.956
	AQUILONIA	AV	1.720
	BISACCIA	AV	3.835
	LACEDONIA	AV	2.380
	SCAMPITELLA	AV	1.258
	TREVICO	AV	1.004
Telese	VALLATA	AV	2.766
	VALLESACCARDA	AV	1.406
	AMOROSI	BN	2.832
	CASTEL CAMPAGNANO	CE	1.599
Telese	CASTELVENERE	BN	2.577
	CERRETO SANNITA	BN	3.973

Telese	CUSANO MUTRI	BN	4.132
	DUGENTA	BN	2.767
	FAICCHIO	BN	3.684
	FRASSO TELESINO	BN	2.358
	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	5.118
	MELIZZANO	BN	1.915
	PIETRAROJA	BN	553
	PUGLIANELLO	BN	1.370
	SAN LORENZELLO	BN	2.243
	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	2.157
	SAN LUPO	BN	820
	SAN SALVATORE TELESINO	BN	4.046
	SOLOPACA	BN	3.861
	TELESE TERME	BN	7.381
Eboli	CAMPAGNA	SA	16.532
	EBOLI	SA	39.838
	POSTIGLIONE	SA	2.180
	SERRE	SA	4.020
Piedimonte Matese	AILANO	CE	1.378
	ALIFE	CE	7.678
	ALVIGNANO	CE	4.855
	BAIA E LATINA	CE	2.209
	CAIAZZO	CE	5.577
	CASTEL DI SASSO	CE	1.177
	CASTELLO DEL MATESE	CE	1.510
	DRAGONI	CE	2.144
	FORMICOLA	CE	1.528
	GIOIA SANNITICA	CE	3.657
	LIBERI	CE	1.144
	PIANA DI MONTE VERNA	CE	2.344
	PIEDIMONTE MATESE	CE	11.354
	PONTELATONE	CE	1.707
	PRATELLA	CE	1.580
	RAVISCANINA	CE	1.335
	RUVIANO	CE	1.682
	SAN GREGORIO MATESE	CE	996

	SAN POTITO SANNITICO	CE	1.944
	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	2.304
	VALLE AGRICOLA	CE	916
Napoli	AFRAGOLA	NA	65.290
	BELLONA	CE	5.962
	CALVIZZANO	NA	12.504
	CARDITO	NA	22.733
	CASALUCE	CE	10.192
	CASTELLO DI CISTERNA	NA	7.811
	CERCOLA	NA	18.465
	CESA	CE	8.781
	CRISPANO	NA	12.359
	CURTI	CE	7.131
	ERCOLANO	NA	53.972
	FRATTAMINORE	NA	16.193
	FRIGNANO	CE	9.000
	LUSCIANO	CE	15.330
	MARANO DI NAPOLI	NA	59.609
	MASSA DI SOMMA	NA	5.491
	MONTE DI PROCIDA	NA	13.012
	MUGNANO DI NAPOLI	NA	34.759
	ORTA DI ATELLA	CE	26.997
	PARETE	CE	11.365
	POLLENA TROCCHIA	NA	13.567
	PORTICI	NA	55.537
	PROCIDA	NA	10.494
	QUARTO	NA	40.647
	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	45.779
	SAN MARCELLINO	CE	13.826
	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	9.257
	SAN TAMMARO	CE	5.478
	SANT'ARPINO	CE	14.257
	SANT'ANASTASIA	NA	27.860
SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	32.900	
SUCCIVO	CE	8.417	
TRENTOLA DUCENTA	CE	19.294	

	VILLARICCA	NA	31.157
	VOLLA	NA	23.596
Nola	AVELLA	AV	7.930
	BAIANO	AV	4.750
	CAMPOSANO	NA	5.341
	CARBONARA DI NOLA	NA	2.401
	CASAMARCIANO	NA	3.304
	CICCIANO	NA	12.920
	CIMITILE	NA	7.256
	COMIZIANO	NA	1.832
	DOMICELLA	AV	1.877
	LAURO	AV	3.547
	LIVERI	NA	1.618
	MARZANO DI NOLA	AV	1.734
	MOSCHIANO	AV	1.670
	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	5.357
	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	1.838
	QUADRELLE	AV	1.884
	QUINDICI	AV	1.944
	ROCCARAINOLA	NA	7.113
	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	11.740
	SAN PAOLO BELSITO	NA	3.535
	SCISCIANO	NA	5.899
	SIRIGNANO	AV	3.012
	SPERONE	AV	3.717
	TAURANO	AV	1.563
TUFINO	NA	3.785	
VISCIANO	NA	4.463	
Torre del Greco	BOSCOREALE	NA	28.350
	BOSCOTRECASE	NA	10.353
	POMPEI	NA	25.397
	TORRE DEL GRECO	NA	86.793
	TRECASE	NA	9094

Allegato B

SLL	Comuni	Prov.	POP. (A)
Padula	BUONABITACOLO	SA	2.567
	CASALBUONO	SA	1.195
	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	6.770
	PADULA	SA	5.361
	SANZA	SA	2.642
S. Bartolomeo in Galdo	BASELICE	BN	2.443
	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	929
	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	1.269
	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	1.410
	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	486
	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	1.567
	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	4.892
Agropoli	AGROPOLI	SA	21.226
	CICERALE	SA	1.240
	GIUNGANO	SA	1.284
	LAUREANA CILENTO	SA	1.189
	MONTEFORTE CILENTO	SA	553
	OGLIASTRO CILENTO	SA	2.256
	PRIGNANO CILENTO	SA	1.020
	RUTINO	SA	864
	TORCHIARA	SA	1.845
	Morcone	CAMPOLATTARO	BN
MORCONE		BN	4.952
PONTELANDOLFO		BN	2.181
SANTA CROCE DEL SANNIO		BN	938
	SASSINORO	BN	647
Mondragone	CANCELLO ED ARNONE	CE	5663
	CASAL DI PRINCIPE	CE	21374
	CASAPESENNA	CE	6941
	CASTEL VOLTURNO	CE	25135
	FALCIANO DEL MASSICO	CE	3754
	GRAZZANISE	CE	7062
	MONDRAGONE	CE	28453
	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	13676
	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	2752
	VILLA DI BRIANO	CE	7024
VILLA LITERNO	CE	11930	
	AQUARA	SA	1.560
	BELLOSGUARDO	SA	794
	CASTEL SAN LORENZO	SA	2.515

Roccamandolfi	CASTELCIVITA	SA	1.762
	CONTRONE	SA	888
	CORLETO MONFORTE	SA	599
	FELITTO	SA	1.309
	LAURINO	SA	1.595
	OTTATI	SA	639
	PIAGGINE	SA	1.347
	ROCCADASPIDE	SA	7.263
	ROSCIGNO	SA	802
	SACCO	SA	505
	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	638
	VALLE DELL'ANGELO	SA	254
	Colle Sannita	CASTELPAGANO	BN
CIRCELLO		BN	2.432
COLLE SANNITA		BN	2.454
Sapri	ALFANO	SA	1.045
	CASALETTO SPARTANO	SA	1.437
	CASELLE IN PITTARI	SA	1.994
	CELLE DI BULGHERIA	SA	1.933
	ISPANI	SA	1.014
	MORIGERATI	SA	676
	ROCCAGLIORIOSA	SA	1.750
	ROFRANO	SA	1.606
	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	3.808
	SANTA MARINA	SA	3.227
	SAPRI	SA	6.803
	TORRACA	SA	1.280
	TORRE ORSAIA	SA	2.145
	TORTORELLA	SA	528
VIBONATI	SA	3.281	
S. Maria Capua Vetere	CAMPORA	SA	443
	CANNALONGA	SA	1.065
	CERASO	SA	2.437
	CUCCARO VETERE	SA	580
	FUTANI	SA	1.228
	GIOI	SA	1.298

Vallo della Lucania	Laurito	SA	817
	Magliano Vetere	SA	706
	Moio della Civitella	SA	1.855
	Montano Antilia	SA	2.115
	Novi Velia	SA	2.309
	Orria	SA	1.103
	Stio	SA	889
	Vallo della Lucania	SA	8.625

Elenco delle attività ammissibili

1. **Estrazione di minerali da cave e miniere**, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio

2. Attività manifatturiere

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati. Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini della presente circolare:

a) per "prodotti agricoli" si intendono:

- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio;
- 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata).

4. Fornitura di servizi alle imprese

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Elencazione delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale

38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione Ateco
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione Ateco
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione Ateco
62	Produzione di software, consulenza informatica e	Intera divisione Ateco
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione Ateco
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione Ateco
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione Ateco
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione Ateco
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione Ateco
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione Ateco
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	Intera divisione Ateco
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	Intera divisione Ateco

5. Attività turistico – ricettive

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe
55	Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)

Allegato D

Criteria e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Si specifica quanto segue ai fini della determinazione del margine da applicare al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, per fissare i tassi di riferimento e di attualizzazione tramite applicazione della matrice, indicata nella Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea, di seguito riportata.

Margini relativi ai prestiti, in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	400	650	1 000

Costituzione di garanzie

Ai fini della determinazione della perdita prevista in percentuale all'esposizione del debitore ed in caso di suo inadempimento ("Loss Given Default" – "LGD") si considera che l'ipoteca di primo grado, il privilegio speciale e la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, permettano di realizzare un valore pari, rispettivamente, a:

- 80% del valore del complesso immobiliare fornito in garanzia, determinato sulla base di una perizia di stima redatta da tecnici nominati dal Soggetto gestore della agevolazione;
- 40% del costo del bene nuovo di fabbrica fornito in garanzia, nella misura ritenuta ammissibile dal Soggetto gestore dell'agevolazione;
- 100% del valore della fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La perdita prevista in caso di inadempimento del debitore viene determinata, in valore assoluto, sottraendo all'importo finanziato il valore complessivo atteso di realizzo dei beni forniti in garanzia. L'LGD è espresso come rapporto tra la perdita prevista in valore assoluto ed il finanziamento concesso. Il livello della garanzia viene a determinarsi sulla base della seguente griglia:

LGD (%)	Costituzione di garanzia
LGD ≤ 30% elevata	elevata
31% ≤ LGD ≤ 59%	normale
LGD ≥ 60% bassa	31% ≤ LGD ≤ 59% bassa

Categorie di rating

Per le imprese per le quali non è possibile determinare il rating su un approccio di bilancio (imprese prive, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci che presentino ciascuno un fatturato di almeno 1,5 milioni di euro), di seguito "newco", si considera il rating "scarso". In tal caso, qualora si fosse in presenza di garanzie elevate, verrà comunque applicato una maggiorazione di 400 punti base in ossequio a quanto previsto dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione, salvo quanto più oltre specificato.

Per le altre imprese la categoria di rating viene determinata sulla base della seguente griglia valutativa e tenendo in considerazione, ai fini della valutazione dei tassi di inadempimento, i dati messi a disposizione dalla Banca d'Italia sul tasso decadimento dei finanziamenti per cassa per aree geografiche, settori e attività economica della clientela.

A= (Mezzi Propri + debiti a M/I Termine)/Immobilizzazioni	Punteggio
A = 1,25	3 punti
1 < A < 1,25	2 punti
0,75 < A ≤ 1	1 punti
A ≤ 0,75	0 punti
B= mezzi propri /totale passivo	Punteggio
B ≥ 10%	3 punti
6% % < B < 10%	2 punti
0 < B ≤ 6%	1 punto
B ≤ 0%	0 punti
C= Indebitamento Finanziario Netto*/Margine Operativo Lordo	Punteggio
C ≤ 4,5	3punti
4,5 < C ≤ 6,5	2 punti
6,5 < C ≤ 8	1 punto
C > 8	0 punti
D= MOL/Valore della Produzione	Punteggio
D ≥ 15%	3 punti
10% ≤ D < 15%	2 punti
5% ≤ D < 10%	1 punto
D < 5% 0 punti	0 punti

* In caso di indebitamento finanziario netto "negativo" (disponibilità maggiore dei debiti) il valore del punteggio è 3; se il margine operativo lordo è negativo il valore del punteggio è 0.

Il punteggio (P) viene assegnato sulla base della media dei valori desumibili dagli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, tramite applicazione dei seguenti indici di ponderazione:

- i. esercizio n 67%
- ii. esercizio n-1 33%

Per la valutazione dei tassi di inadempimento si calcola lo "scostamento" del tasso trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le "società non finanziarie e le famiglie produttrici" del settore e attività economica - definiti, in riferimento alla classificazione ATECO 2007, per sezione, divisione o raggruppamenti di sezioni o divisioni a seconda del dettaglio disponibile nel sito in seguito indicato - e dell'area geografica (Italia nord occidentale, Italia nord orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) di localizzazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente Circolare, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, dal "dato medio nazionale", sempre vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito dall'indice trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le "società non finanziarie e le famiglie produttrici" per l'Italia del "totale ATECO al netto della sezione U", valori pubblicati sul seguente sito della Banca d'Italia: <https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzCogTHiDQyR2WBkgiFiBEZmOp4hrr7Brj6uUbYhLk7GBqZG%0AJr%2BAa5%2BtiVFpan6ZZmp5WCLPF2C4fL6AC%2F8JA1%3D> Il punteggio (P), conseguito a seguito della applicazione della sopra esposta griglia valutativa, viene incrementato/decrementato, con applicazione dei valori espressi nella successiva tabella, in ragione dell'incidenza percentuale (I) dello "scostamento", di cui sopra, sul "dato medio nazionale"

I (%)	Incremento (%)
$0\% \leq I < 15\%$	+ 3%
$15\% \leq I < 30\%$	+ 6%
$30\% \leq I < 50\%$	+ 9%
$I \geq 50\%$	+12%

I (%)	Decremento (%)
$0\% > I > - 15\%$	- 3%
$- 15\% \geq I > - 30\%$	- 6%
$- 30\% \geq I > - 50\%$	- 9%

$I \leq - 50\%$	- 12%
-----------------	-------

La categoria di rating viene assegnata, sulla base del punteggio finale così conseguito, in ragione dei valori indicati nella seguente griglia.

I (%)	Decremento (%)
$P > 11$	ottimo
$9 < P \leq 11$	buono
$5 < P \leq 9$	soddisfacente
$2 < P \leq 5$	scarso
$P \leq 2$	negativo*

** L'eventuale finanziamento di aziende con rating negativo dovrà essere attentamente valutato e giustificato.*

Si specifica altresì che:

- se la newco è partecipata in maggioranza (per una quota maggiore del 50%), da una persona giuridica, in ragione delle sinergie produttive, economiche e finanziarie attivabili con detto socio di riferimento, per il calcolo del rating si utilizzano i dati desunti dagli ultimi due bilanci consolidati approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili) ovvero dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili); il valore di ciascun parametro calcolato per la controllante sarà ponderato sulla base della percentuale di partecipazione di tale società;
- se la newco risulta controllata pariteticamente da due persone giuridiche, si utilizzano i dati degli ultimi due bilanci d'esercizio delle due società, approvati alla data di presentazione della domanda, ponderati al 50%; Il tasso di riferimento, calcolato sommando al tasso base succitato i margini determinati come sopra esposto, viene utilizzato per il calcolo:
- del tasso agevolato da applicare al finanziamento concesso dalla Regione Campania, così come indicato all'art. 8.3 della presente circolare;
- dell'ESL relativo al finanziamento agevolato. Come riportato nella comunicazione della Commissione, infine, per il calcolo del valore attuale netto (tasso di attualizzazione) verrà utilizzato il tasso base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

I sopraesposti criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie potranno essere oggetto di successiva revisione per renderli coerenti con eventuali nuovi sistemi di rating nazionali in ottemperanza alla Comunicazione 2008/C14/02.

Legenda

Mezzi propri: Patrimonio netto (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera A)) ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera A)).

Debiti a m/l termine: somma dei Fondi per rischi e oneri (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera B)), del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera C)) e dei Debiti oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera D));

Immobilizzazioni: somma dei valori relativi alla voce Immobilizzazioni (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera B)).

Totale Passivo: somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione passivo dell'art. 2424 c.c Fatturato: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425 c.c., lettera A), punto 1)).

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

Indebitamento Finanziario Netto: somma algebrica tra:

- Debiti lettera D) punto 1) obbligazioni, 2) obbligazioni convertibili, 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri finanziatori art. 2424 c.c.;
- Attivo Circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli + IV Disponibilità liquide) art. 2424 c.c.

Allegato E

Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max	
a) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale	a.1) Coerenza delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none"> Competenze non adeguate domanda non ammissibile Competenze sufficienti punti 5 Competenze adeguate punti 9 	9	
	a.2) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale	Copertura finanziaria delle immobilizzazioni $a.2.1 = (\text{patrimonio netto} + \text{debiti a medio lungo termine}) / \text{totale immobilizzazioni}$ $a.2.1 \leq 0\%$ domanda non ammissibile $0\% < a.2.1 < 100\%$ punti $a.2.1 * 6$ $a.2.1 \geq 100\%$ punti 6	Indipendenza finanziaria $a.2.2 = \text{patrimonio netto} / \text{totale passivo}$ $a.2.2 \leq 0\%$ domanda non ammissibile $0\% < a.2.2 < 30\%$ punti $a.2.2 * 30$ $a.2.2 \geq 30\%$ punti 9	21
		Redditività $a.2.3 = \text{margine operativo lordo} / \text{fatturato}$ $a.2.3 \leq 0$ punti 0 $0\% < a.2.3 < 8\%$ punti $a.2.3 * 75$ $a.2.3 \geq 8\%$ punti 6 Punteggio		
		Punteggio max criterio a) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 15 punti</i>		

Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
b) Fattibilità tecnica del programma degli investimenti	b.1) Grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva	<ul style="list-style-type: none"> Il piano degli investimenti non è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio domanda non ammissibile. Il piano degli investimenti è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio punti 	5
	b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> Cronoprogramma incoerente e/o inattendibile domanda non ammissibile Cronoprogramma coerente e attendibile, punti 5 	5
	Punteggio max criterio b) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 5 punti</i>		10
Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
c) Impatto occupazionale del progetto	c.1) Dimensione del programma occupazionale	Incremento occupazionale: <ul style="list-style-type: none"> uguale a 0 domanda non ammissibile da 1 a 10 unità punti 1 da 11 a 30 unità punti 5 da 31 a 50 unità punti 10 maggiore di 50 unità punti 20 	25
	c.2) Incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> Incidenza uguale a 0% punti 0 Incidenza minore di 3% punti 2 Incidenza uguale o superiore a 3% punti 5 	
Punteggio max criterio c) Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) punti 1			25

Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
d) Potenzialità del mercato di riferimento,	d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi	Analisi: <ul style="list-style-type: none"> Superficiale / non approfondita punti 0 Parzialmente attendibile punti 3 Attendibile punti 5 	5

vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing	competitivi, individuati dal soggetto proponente, derivanti dalla realizzazione del programma		
	b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Strategie deboli punti 0 • Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 3 • Strategie appropriate e coerenti punti 5 	5
	Punteggio max criterio d) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti</i>		10
Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
e) Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	e.1) Copertura finanziaria (Cfin) del programma degli investimenti e delle eventuali spese del progetto di innovazione dell'organizzazione	<p>Cfin = Rapporto tra la somma dei mezzi propri ed i debiti a medio lungo termine sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Cfin < 1 domanda non ammissibile • Se 1 = Cfin = 1,1 punti 4 • Se Cfin > 1,1 punti 8 	8
	e.2) Redditività (R) dell'iniziativa	<p>R = margine operativo lordo / fatturato <i>dati riferiti all'anno di regime</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se R < 0% domanda non ammissibile • Se 0% ≤ R ≤ 8% punti 4 • Se R > 8% punti 8 	8
	e.3) Capacità (Crest) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	<p>Crest = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se Crest < 1 domanda non ammissibile • Se 1 ≤ Crest ≤ 1,1 punti 5 • Se Crest > 1,1 punti 9 	9
	Punteggio max criterio criterio e) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 13 punti</i>		25

Punteggio massimo conseguibile	100
Punteggio minimo per l'ammissibilità	40

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 10, comma 5, D.D. XXXXX

Nel caso di iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è attribuita una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto, conformemente all'art.1, comma 50, L.R. 10/2017.

Per effetto della precitata maggiorazione, il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 103.

2. Punteggio minimo di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 40 punti nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione

3. Parametro a.2 – Credibilità del soggetto proponente

La società proponente, al fine di dimostrare l'adeguatezza di cui al parametro a.2), deve allegare alla domanda di agevolazione:

- nel caso in cui disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero sia caratterizzata dalla presenza di un *socio di riferimento* che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dalla Regione Campania in un'apposita sezione del sito di cui all'art. 9.5, relativa ai valori dei bilanci necessari per la determinazione dei punteggi del parametro. I citati punteggi vengono assegnati quale media dei punteggi calcolati per ogni bilancio, applicando la seguente ponderazione:

1. bilancio n 50%

2. bilancio n-1 30%

3. bilancio n-2 20%

- nel caso in cui non disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero non sia caratterizzata dalla presenza di un *socio di riferimento* che disponga di n.3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, apposita documentazione bancaria attestante, in capo ai soci, disponibilità finanziarie adeguate in relazione al progetto proposto. In tal caso il punteggio è assegnato con applicazione della seguente griglia, in riferimento ai valori indicati nella domanda:

- disponibilità finanziarie inferiori a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **domanda non ammissibile**
- disponibilità finanziarie uguali a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **10 punti**
- disponibilità finanziarie superiori a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **21 punti**

LEGENDA

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)

Patrimonio netto: voce A del passivo art. 2424 c.c.

Debiti a medio-lungo termine: importi esigibili oltre esercizio successivo delle voci voce n. 1,2,3,4,5 punto D del passivo art. 2424 c.c.

Totale immobilizzazione: totale voce B dell'attivo art. 2424 c.c.

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e

- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

Fatturato: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).

Nuovi occupati altamente qualificati: nuovi occupati in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca.

Mezzi propri: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale.

Socio di riferimento: la persona giuridica che detiene almeno il 51% del capitale della società che presenta la domanda di agevolazione.